

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 18 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre scorso.

Paolo PETRINI (PD), *presidente e relatore*, avverte di aver riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato*), trasformando in condizione l'osservazione in essa contenuta; ricorda quindi che la proposta di parere, come riformulata, è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Daniele PESCO (M5S) esprime le sue perplessità su taluni aspetti dello schema di decreto. In particolare, con riferimento alla previsione dell'abrogazione dell'obbligo di adesione al sistema di garanzia dei depositanti costituito nell'ambito delle banche di credito cooperativo, ritiene sarebbe stato opportuno predisporre un meccanismo, compatibile con la normativa comunitaria in materia, in base al quale tale sistema non sia eliminato, ma bensì fatto confluire nel generale sistema di garanzia dei depositi.

Giudica inoltre poco chiare talune disposizioni contenute nel provvedimento. In particolare, ritiene assolutamente ambigua la disciplina in materia di garanzia dei depositi per i casi di conto cointestato, non essendo chiaro se il limite di importo rimborsabile di 100.000 euro si riferisca a ciascun depositante.

In linea generale, nel sottolineare come gli aspetti ancora dubbi siano molteplici e riguardino aspetti molto delicati di tutela dei depositanti, rileva come sarebbe opportuno posticipare l'adozione della normativa volta a recepire la disciplina di armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi, rinviandola a un momento successivo alla conclusione della vicenda del salvataggio dei quattro istituti di credito

coinvolti nel cosiddetto decreto-legge «Salva banche» e all'attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sullo schema di decreto legislativo in esame, evidenziando come esso costituisca solo l'ultimo intervento di una lunga stagione, che ha avuto inizio nel 1994, durante la quale la politica degli organi dell'Unione europea ha condotto a una profonda revisione dell'assetto del sistema bancario. Al riguardo ricorda che, a seguito di tali interventi di modifica, si siano verificati effetti negativi per l'intero sistema, che hanno condotto tra l'altro a un aumento molto rilevante dell'ammontare dei crediti in sofferenza, oggi stimati in circa 200 miliardi di euro. Ritiene pertanto quantomeno imprudente continuare su tale strada, che ha portato finora solo conseguenze disastrose.

Nel sottolineare come sarebbe quanto meno opportuno posticipare l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto, così da consentire agli operatori e ai depositanti di adattarsi ad esso e di averne una piena conoscenza, ricorda come ciò sia già avvenuto per il recepimento delle norme contenute nella direttiva *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD), le quali entreranno in vigore solo nel 2016.

Ribadisce quindi il suo giudizio fortemente critico sul provvedimento, i cui gravissimi difetti lo rendono addirittura insuscettibile di essere in qualche modo migliorato.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore se gli enti pubblici rientrano tra i soggetti aventi diritto a rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositi in base al quadro normativo previsto dallo schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *presidente e relatore*, evidenzia innanzitutto come il quadro

normativo costituito dalla disciplina relativa all'Unione bancaria europea, la quale ha comportato un irrigidimento delle procedure che regolano il sistema bancario, abbia tuttavia garantito la tenuta complessiva del sistema stesso, evitando il proliferare dei casi di *default* bancario.

In merito alla questione sollevata dal deputato Pesco, relativa alla rimborsabilità dei conti cointestati, rileva come, analogamente a quanto già previsto nell'ambito della normativa europea, nonché nella normativa italiana vigente in materia, lo schema di decreto disponga che il limite di importo rimborsabile di 100.000 euro si riferisce a ciascun depositante e non a ciascun conto.

In relazione alla richiesta, sollevata dai deputati del Movimento 5 Stelle, di posticipare l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto, nonché l'espressione del parere sullo stesso, rammenta che il termine per l'espressione del parere scade il 25 dicembre prossimo e che la disciplina contenuta nello schema di decreto non apporta modifiche sostanziali al quadro normativo in vigore, recando soltanto norme per l'armonizzazione a livello dell'Unione europea della disciplina in materia di sistemi di garanzia dei depositi.

Con riferimento, quindi, alla questione dell'abrogazione dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito, evidenzia come la condizione contenuta nella sua proposta di parere sia appunto volta a evitare che il comparto del credito cooperativo rimanga privo di tale importante strumento in una fase in cui non si è ancora realizzata la riforma del settore, chiedendo quindi di posticipare l'abrogazione del suddetto obbligo al 30 giugno 2018.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241);

sottolineata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale, attuando la direttiva 2014/49/UE, persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari;

rilevato come la direttiva 2014/49/UE intenda assicurare che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di risorse commisurate ai depositi protetti, stabilendo a tal fine l'obbligo per gli intermediari creditizi di versare contributi su base periodica e passando dunque da un sistema di contribuzione *ex-post*, in cui i fondi vengono raccolti in caso di necessità, a un sistema di contribuzione *ex-ante*, in cui i fondi devono essere versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti;

evidenziato come una delle novità più rilevanti introdotta dalla direttiva 2014/49/UE sia l'introduzione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti;

rilevato altresì come le disposizioni della direttiva si connettano strettamente con il quadro normativo in materia di

risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla cosiddetta direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE), prevedendo che i mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi;

evidenziato inoltre come lo schema di decreto, all'articolo 3, disciplini puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, prevedendo in particolare che le banche forniscano ai depositanti stessi le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela;

sottolineata l'urgenza di recepire in tempi rapidi nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE, essendo sostanzialmente già scaduto il relativo termine e considerato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385

del 1993, preveda il Governo che l'abrogazione, ivi prevista, dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito, decorra dal 30

giugno 2018, al fine di non privare il sistema del credito cooperativo di tale importante strumento in una fase in cui non si è ancora realizzata la riforma del settore.